



**COMUNE DI STINTINO**

**PROVINCIA DI SASSARI**

**VIA TORRE FALCONE – TEL. 079/523508-523053 – FAX 079/523628**

---

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'EROGAZIONE E L'UTILIZZO DEI  
BUONI PASTO**

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 04.06.2009)

## ART. 1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti "Regioni ed autonomie locali".
2. L'Amministrazione istituisce un servizio mensa realizzato mediante gestione affidata ad una Società di servizi che eroghi ticket (buoni pasto sostitutivi), utilizzabili presso esercizi convenzionati.
3. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non sono monetizzati. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto rientrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, non dà luogo ad altra erogazione.

## ART. 2

1. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato) e straordinariamente, previa autorizzazione, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore alle due ore.
2. Possono usufruire dei buoni pasto, nelle forme di cui al comma precedente, i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino per un numero di ore non inferiore a cinque, con prosecuzione per prestazioni nelle ore pomeridiane o viceversa con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore e per un numero di ore non inferiore a due. Possono usufruire dei buoni pasto, alle medesime condizioni, fermo restando la disciplina della pausa, i dipendenti che effettuano la prestazione ordinaria di lavoro il pomeriggio anziché la mattina, e proseguono in prestazione straordinaria il lavoro nelle ore serali e/o notturne.
3. Il buono pasto spetta anche i dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 7 ore complessive nella giornata.
4. La fruizione del servizio mensa è regolata, si ribadisce, dai seguenti principi:
  - a. è necessario che il lavoratore sia in servizio;
  - b. è necessario aver prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;
  - c. il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 45 comma 5, del C.C.N.L. del 14/09/2000.

## ART. 3

Il valore del ticket attualmente è di Euro 5,16 (cinquevirgolasedici), corrispondente ai 2/3 del costo del pasto. Il rimanente 1/3 è a carico del lavoratore. L'eventuale eccedenza del costo del pasto consumato rispetto a tale importo dovrà essere corrisposta direttamente dal dipendente. I ticket vengono consegnati da un incaricato del Servizio competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge.

## ART. 4

1. L'attribuzione del ticket o buono pasto non può essere in alcun modo sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.
2. La mancata fruizione del buono non comporta corresponsione di compenso sostitutivo e l'utilizzo non corretto dello stesso comporta, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari, il recupero di quanto indebitamente fruito da parte del dipendente.



## ART. 5

Hanno diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata: i dipendenti a tempo indeterminato, determinato e part-time.

1. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione.
2. Danno diritto al buono pasto le seguenti assenze giornaliere, regolarmente concesse dal servizio:
  - a) permessi sindacali delle sigle, anche non retribuiti;
  - b) aspettativa/distacco sindacale;
  - c) permessi per partecipazione ad organi direttivi statuari.
3. Concorrono al raggiungimento delle cinque ore utili per avere diritto al buono pasto le seguenti assenze orarie dal servizio:
  - a) visite mediche;
  - b) riposi giornalieri (ex allattamento);
  - c) permessi L. 104/92 (per i soli dipendenti portatori di handicap);
  - d) assemblea sindacale;
  - e) permessi sindacali delle sigle, anche non retribuiti;
  - f) permessi sindacali della RSU;
  - g) distacco sindacale parziale;
  - h) permessi per la partecipazione ad organi direttivi statuari;
  - i) incontri con l'amministrazione dei dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative.

## ART. 6

1. Non danno diritto al buono pasto le seguenti assenze giornaliere dal servizio:
  - a) ferie;
  - b) malattia;
  - c) infortunio;
  - d) riposo compensativo;
  - e) permessi famiglia/personali;
  - f) permessi per lutto;
  - g) permessi per esami;
  - h) permessi per diritto allo studio;
  - i) permessi per votazioni;
  - j) permessi per visita militare;
  - k) permessi per donazione sangue;
  - l) permessi art. 1 DM 278/2000 (gravi motivi);
  - m) richiamo alle armi;
  - n) permesso per matrimonio;
  - o) permessi per mandato politico/amministrativo;
  - p) sciopero;
  - q) aspettativa non retribuita;
  - r) attività di protezione civile svolta come servizio volontario;
  - s) esercitazioni per attività di protezione civile, effettuate nell'ambito di un servizio
  - t) volontario;
  - u) sospensione cautelare;
  - v) assenza ingiustificata.





2. Non concorrono al raggiungimento delle cinque ore utili per avere diritto al buono pasto le seguenti assenze orarie dal servizio:
- a) permessi famiglia/personali;
  - b) permessi per diritto allo studio;
  - c) permessi per visita militare;
  - d) permessi brevi;
  - e) permessi per mandato politico amministrativo;
  - f) attività di protezione civile svolta come servizio volontario.

#### **ART. 7**

In caso di furto o smarrimento dei buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'amministrazione comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso.

#### **ART. 8**

1. L'erogazione dei buoni pasto viene di norma, effettuata posticipatamente, entro il mese successivo a quello di riferimento, attraverso annotazione e firma su appositi moduli.
2. I buoni sono spendibili fino alla scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi non possono essere restituiti.

#### **ART. 9**

A norma dell'art. 3 legge 2 settembre 1997, n. 314 (armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo del buono pasto è assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali per la parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.

#### **ART. 10**

In caso di consultazioni Elettorali, il Responsabile del Servizio Elettorale, comunicherà mensilmente e posticipatamente al Responsabile del procedimento addetto all'erogazione dei buoni, il numero dei dipendenti e la quantità di buoni pasto da erogare al personale.